XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCO, ALBERINI, BARBALACE, ZAVETTIERI, BORGOGLIO

Norme per l'assunzione, tramite concorso, presso il Ministero della difesa di talune categorie di personale dipendente da ditte appaltatrici

Presentata il 17 giugno 1993

Onorevoli Colleghi! — La legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sullo stato giuridico degli operai addetti agli stabilimenti della difesa, agli articoli 4 e 5, prevedeva l'assorbimento, negli organici del Ministero della difesa, del personale dipendente da ditte appaltatrici che già da tempo venisse utilizzato presso enti o stabilimenti di detta amministrazione, venendo in tal modo a regolarizzare la posizione di circa un migliaio di lavoratori.

A molti anni dall'entrata in vigore della legge citata, la situazione che nel frattempo si è venuta a ricreare è ancora più grave: sono quasi 2.000 i dipendenti di ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che lavorano presso enti della difesa e non godono dei benefici

della stabilità. Si tratta, quasi esclusivamente, di giovani compresi fra i venti e i quarantacinque anni di età, che vengono definiti « giornalieri » e che, inquadrati nella cosiddetta « manovalanza non connessa ai trasporti », in realtà svolgono le mansioni più ingrate e pesanti dei vari enti.

Bisogna, inoltre, precisare che essi attualmente gravano sul capitolo 1098 di spesa del bilancio di detto dicastero e danno luogo a costi molto superiori a quelli degli operai appartenenti ai ruoli dello Stato.

Ciò è dimostrato dai seguenti dati relativi all'anno 1983: un operaio di ruolo comune costa allo Stato, giornalmente, lire 36.000 circa.

di manovalanza che lavorano presso enti della difesa e non godono dei benefici ditte civili) costa allo Stato lire 106.000.

#### XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È necessario concedere, pertanto, anche a questi lavoratori la possibilità di accedere agli organici della Difesa.

A ciò provvede la proposta di legge da noi formulata, che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi riservati al personale dipendente da ditte appaltatrici che venga utilizzato da almeno

due anni presso enti o stabilimenti della difesa in mansioni salariali corrispondenti alla categoria degli operai comuni.

All'articolo 2 si fa riferimento ai requisiti necessari per accedere a detti concorsi.

Con l'articolo 3, infine, si stabiliscono i termini entro i quali dovranno essere banditi i concorsi di cui agli articoli precedenti.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

1. Gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti o stabilimenti del Ministero della difesa in mansioni salariali corrispondenti a quelle dell'operaio comune della Difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione presso il medesimo Ministero, nella categoria degli operai comuni.

#### ART. 2.

1. Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 1970, n. 1078.

# ART. 3.

1. I concorsi previsti dall'articolo 1 devono essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2806 Lire 500